

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA

Informativa al pubblico sulle linee generali degli assetti
organizzativi e di governo societario

Redatta ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1,
Sezione VII della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia

25 giugno 2020

Premessa

Il presente documento contiene l'informativa al pubblico richiesta dalle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" in materia di governo societario di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII della Circolare Banca d'Italia 285/2013 (di seguito, anche la "Circolare") e viene pubblicato da Allianz Bank Financial Advisors SpA sul proprio sito internet <http://www.allianzbank.it/governance-documenti>, ove saranno altresì resi disponibili gli eventuali futuri aggiornamenti dell'informativa in questione.

1. Linee Generali degli assetti organizzativi e di governo societario

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

Allianz Bank Financial Advisors SpA (nel seguito anche Allianz Bank oppure Banca) adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che ritiene essere il modello più idoneo ad assicurare l'efficienza di gestione della Banca e l'efficacia dei controlli, in considerazione anche del fatto che la Banca ha sempre operato con il sistema tradizionale e che non sono state ravvisate specificità strutturali od operative tali da richiedere di discostarsi dal sistema stesso. Tale sistema è basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Caratteristica essenziale di questo sistema è la separazione tra compiti di supervisione strategica e gestione della società, di controllo sull'amministrazione e di revisione legale dei conti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano in via esclusiva la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, al Collegio Sindacale spetta il controllo sull'amministrazione mentre la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ad una società di revisione legale.

In linea con i principi a cui si ispira la Banca ha adottato schemi statuari e meccanismi di *corporate governance* che delineano analiticamente i ruoli e le attività tipiche di ciascun organo aziendale individuandone i compiti e le attività deliberative, propositive e di verifica.

Organi Aziendali

Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti si riunisce presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea degli azionisti delibera in sede ordinaria o straordinaria, su tutti gli oggetti attribuiti alla sua competenza dalle norme di legge o di Statuto. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata mediante avviso giunto all'indirizzo dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R., a mezzo fax o con altro mezzo equivalente, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto, tra cui l'approvazione delle politiche e dei piani di remunerazione.

Le nomine delle cariche sociali sono deliberate con le maggioranze di legge.

Organo con funzione di supervisione strategica: Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità previsti dalle norme applicabili.

Il Consiglio è costituito da un numero di componenti non esecutivi e indipendenti non inferiore a un quarto, salva diversa disposizione inderogabile di legge. Ai fini dello Statuto, sono indipendenti gli Amministratori che possiedono i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile; in mancanza di questa, per Amministratori indipendenti si intendono coloro che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio.

Il numero attuale dei membri del Consiglio di Amministrazione è pari a 7, con 1 membro esecutivo e 6 membri non esecutivi, di questi 3 sono indipendenti.

Sin dalla costituzione della Banca, in Consiglio di Amministrazione è stata garantita la presenza di un numero congruo di componenti non esecutivi e di indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo ai principi statuiti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate fatti propri dalla Banca mediante l'adozione del Codice di *Corporate Governance* che a tali principi si ispira.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla sostituzione degli Amministratori cessati dall'ufficio per qualsiasi causa si provvede a norma di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio; in questo caso, gli Amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge un Presidente a cui spettano tutti i poteri previsti dalla legge. Il Consiglio può eleggere tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se eletto, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano d'età, e, in mancanza o impedimento di quest'ultimo o questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio inoltre elegge un Segretario fissandone la durata in carica; il Segretario può anche non essere un componente del Consiglio purché egli, per legge o per contratto, sia tenuto al vincolo di riservatezza.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che, per legge o Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di governo societario e le sue successive eventuali modifiche, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, ai termini di Statuto sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le politiche di gestione del rischio;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e il conferimento dei relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'eventuale costituzione dei Comitati interni al Consiglio;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi.

Nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme statutarie il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi sono informati tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale anche in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, nonché in merito al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- su proposta dell'Amministratore Delegato, definisce e approva:

- il modello di *business* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

- approva:

- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni, un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

- assicura che:

- la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati dalle vigenti disposizioni di vigilanza e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni dettate dalle summenzionate disposizioni di vigilanza. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i *budget* e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- la quantità e l'allocatione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- nel caso in cui la Banca operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo. Approva altresì il piano di audit pluriennale.

Il Consiglio di Amministrazione, con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo, nell'ottica di un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali (ICT *governance*). In tale ambito esso:

- approva le strategie di sviluppo del sistema informativo, in considerazione dell'evoluzione del settore di riferimento e in coerenza con l'articolazione in essere e a tendere dei settori di operatività, dei processi e dell'organizzazione aziendale; in tale contesto approva il modello di riferimento per l'architettura del sistema informativo;
- approva la *policy* di sicurezza informatica;
- approva le linee di indirizzo in materia di selezione del personale con funzioni tecniche e di acquisizione di sistemi, *software* e servizi, incluso il ricorso a fornitori esterni;
- promuove lo sviluppo, la condivisione e l'aggiornamento di conoscenze in materia di ICT all'interno dell'azienda;
- è informato con cadenza almeno annuale circa l'adeguatezza dei servizi erogati e il supporto di tali servizi all'evoluzione dell'operatività aziendale, in rapporto ai costi sostenuti; è informato tempestivamente in caso di gravi problemi per l'attività aziendale derivanti da incidenti e malfunzionamenti del sistema informativo.

Con specifico riguardo all'esercizio della responsabilità di supervisione della analisi del rischio informatico lo stesso organo:

- approva il quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico, promuovendo l'opportuna valorizzazione dell'informazione sul rischio tecnologico all'interno della funzione ICT e l'integrazione con i sistemi di misurazione e gestione dei rischi (in particolare quelli operativi, reputazionali e strategici);

- approva la propensione al rischio informatico, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela, in conformità con gli obiettivi di rischio e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio definiti a livello aziendale;
- è informato con cadenza almeno annuale sulla situazione di rischio informatico rispetto alla propensione al rischio.

Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha un ruolo non esecutivo e non svolge funzioni gestionali, svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura che: (i) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il Presidente partecipa alle riunioni dei Comitati endoconsiliari. Qualora egli sia un consigliere indipendente egli può essere membro di tali Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank come previsto dallo Statuto Sociale ha eletto un Vice Presidente che assolve - ai sensi dello statuto - alle funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Organo con funzione di gestione: Amministratore Delegato

Nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme statutarie il Consiglio di Amministrazione della Banca ha delegato, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato della Banca sono attribuiti i poteri di gestione ordinaria della Banca, esclusi solo quelli riservati - dalla legge o dallo Statuto Sociale o da deliberazioni consiliari - all'esclusiva competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai poteri di gestione ordinaria della Banca riservati da deliberazioni consiliari all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato potrà esercitarli qualora sussistano esigenze d'urgenza con obbligo di informativa e ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

I poteri di cui sopra sono esercitabili dall'Amministratore Delegato nell'ambito delle direttive determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato ha compiti propositivi verso il Consiglio di Amministrazione in materia di modello di *business*, indirizzi strategici, obiettivi di rischio, soglia di tolleranza, politiche di governo dei rischi.

All'Amministratore Delegato compete la vigilanza sull'andamento generale della gestione della società.

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle proprie riunioni, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite nonché sui programmi di investimento e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e sulle operazioni in conflitto di interesse.

Come definito dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, l'Amministratore Delegato ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti in materia di gestione dei rischi.

L'organo con funzione di gestione ha inoltre il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo.

Organo con funzione di controllo: Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge le attività ad esso attribuite dalle vigenti normative, è parte integrante del complessivo sistema di controlli interni e - a tale riguardo - svolge le funzioni definite dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013.

Al Collegio Sindacale della Banca sono state attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del D. Lgs. 58/1998 per gli esercizi dal 2018 al 2026 è conferito a PricewaterhouseCoopers SpA, con sede legale ed amministrativa in Milano, Viale Monte Rosa 91.

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di un Direttore Generale a cui affidare le responsabilità ed i poteri che riguardano l'ordinaria gestione degli affari correnti della Banca. Il Direttore Generale è responsabile della Continuità Operativa (*Business Continuity Manager*) ed inoltre ha la responsabilità della funzione *ICT - Information and Communication Technology* della Banca ed è qualificato come *Chief Information Officer (CIO)*.

2. Categoria di appartenenza di Allianz Bank Financial Advisors SpA ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo IV della Circolare Banca d'Italia 285/2013, Allianz Bank Financial Advisors SpA si qualifica come banca "intermedia" in quanto il suo attivo al 31 dicembre 2019 di circa 5,6 miliardi di euro la colloca nel *range*, definito dalla Banca d'Italia, che risulta compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro.

3. Componenti degli organi collegiali e loro ripartizione

Consiglio di Amministrazione

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	Data nomina	Altri incarichi di Amministrazione	Altri incarichi di Controllo
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Marcello MESSORI	M	1950	17.04.2019	1	==
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Giacomo CAMPORA	M	1966	17.04.2019	5	==
Amministratore Delegato	Paola PIETRAFESA	F	1968	17.04.2019	2	==
Consigliere	Bettina CORVES WUNDERER	F	1960	17.04.2019	1	==
Consigliere Indipendente	Luigi Pierfranco CAMPIGLIO	M	1947	17.04.2019	1	==
Consigliere Indipendente	Paolo Domenico SFAMENI	M	1965	17.04.2019	3	2
Consigliere	Pietro Scott IOVANE	M	1968	17.04.2019	4	==

Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	Data nomina	Altri incarichi di Amministrazione	Altri incarichi di Controllo
Presidente del Collegio Sindacale	Massimiliano NOVA	M	1967	17.04.2019	==	7
Sindaco Effettivo	Alessandro CAVALLARO	M	1974	17.04.2019	==	5
Sindaco Effettivo	Giuseppe FOTI	M	1977	17.04.2019	==	11
Sindaco Supplente	Fabrizio CARAZZAI	M	1964	17.04.2019	5	16
Sindaco Supplente	Francesco VACCHINI	M	1942	17.04.2019	==	1

4. Comitati endoconsiliari

All'interno dell'organo con supervisione strategica sono stati costituiti i seguenti Comitati, composti esclusivamente da Amministratori Indipendenti, di cui di seguito si declinano il mandato, i poteri e le risorse disponibili.

Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi

Prof. Paolo Domenico SFAMENI (Presidente)

Prof. Luigi Pierfranco CAMPIGLIO

Prof. Marcello MESSORI

Al Comitato consultivo Controlli Interni e Rischi sono attribuite funzioni di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Banca in materia di rischi e di sistemi di controlli interni, secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013.

In particolare per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *RAF* ("*Risk Appetite Framework*") e delle politiche di governo dei rischi.

Comitato degli Amministratori Indipendenti

Prof. Paolo Domenico SFAMENI (Presidente)

Prof. Luigi Pierfranco CAMPIGLIO

Prof. Marcello MESSORI

Al Comitato degli Amministratori Indipendenti, nel rispetto del ruolo e delle funzioni assegnatigli dalla Disciplina della Banca d'Italia in materia di Soggetti Collegati e nel Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, è chiamato in particolare ad esprimere:

- un parere vincolante, analitico e motivato sulla complessiva idoneità del Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati a conseguire gli obiettivi della Disciplina di Banca d'Italia;
- con riferimento alle operazioni sia di maggiore sia di minore rilevanza, un parere non vincolante preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.